Statuto

Associazione «Circolo Culturale San Francesco»

Art. 1 – In occasione del 50° anniversario della solenne proclamazione della Parrocchia francescana «Sacro Cuore», viene costituita con sede in Catanzaro Lido, Viale Crotone, n. 55, presso la chiesa «Sacro Cuore», l'Associazione «Circolo Culturale San Francesco» quale libera Associazione a carattere culturale e spirituale, aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità e per mantenere vivo e tramandare il ricordo, lo spirito e l'umanità di s. Francesco d'Assisi, fondatore dei tre Ordini e patrono d'Italia.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale […] che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – L'Associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Fondatore, in coerenza e continuità con le funzioni storiche, nelle finalità di mantenere vivo e tramandarne il ricordo, lo spirito e l'umanità di s. Francesco d'Assisi, fondatore dei tre Ordini e patrono d'Italia.

Ambisce essere attività di assistenza sociale e di istruzione a ragazzi portatori di handicap o aventi difficoltà relazionali e a soggetti in condizioni di disagio sociale e/o economico, di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Art. 3 – L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 4 – È una libera Associazione che si propone di

- divulgare gli scritti di s. Francesco d'Assisi e gli elementi fondanti e caratteristici della sua spiritualità;
- spronare tutti ad approfondire la vita e la testimonianza cristiana dei suoi fratelli e discepoli e volgarizzarne gli scritti e la grandezza, rendendo accessibili anche alle masse il loro pensiero ed il loro insegnamento;
- vigilare e cooperare per la conservazione dei ricordi e la manutenzione dei monumenti francescani esistenti a Catanzaro, ma anche altrove, collaborando, altresì, a promuovere manifestazioni connesse al culto e alla venerazione del Santo;
- offrire a tutti coloro, che si sentono vicini allo spirito francescano, un'occasione di rinnovamento della vita personale, familiare e sociale, nonché un contributo alla «riparazione della Chiesa» e della comunità civile con l'impegno quotidiano.

L'Associazione persegue i seguenti scopi nello svolgimento dei propri compiti:

- la conservazione, l'ordinamento, la catalogazione, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, attraverso diverse e

specifiche attività;

- la realizzazione e la gestione di una biblioteca con gli scritti del Santo e le opere intorno alla sua figura e ai suoi grandi discepoli;
- l'organizzazione di incontri formativi, convegni, dibattiti, seminari (tenuti da studiosi italiani e stranieri), proiezioni di film e documentari, da destinare a fini sociali e culturali;
- la creazione di un sito Internet in cui pubblicare le relazioni e le varie sintesi svolte durante gli incontri, nonché articoli, saggi e notiziari che abbiano, come riferimento, le varie attività, iniziative e manifestazioni in onore di s. Francesco;
- l'organizzazione di gite, visite e pellegrinaggi nei luoghi legati alla vita del Santo ed alle sue opere, nonché a quelle dei suoi seguaci;
- l'organizzazione, la gestione e la promozione di eventi di varia natura e quant'altro utile per la raccolta dei fondi a sostegno degli scopi come disposto dal Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione intende:

a. promuovere attività di solidarietà sociale;
b. valorizzare la biblioteca a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale;
c. organizzare e gestire iniziative per lo sviluppo culturale e sociale, con interventi multidisciplinari integrati;
d. collaborare con le agenzie dell'ONU, con Università, istituzioni civili, politiche ed ecclesiali, nazionali ed internazionali, altre organizzazioni ed enti istituzionali e, comunque, anche non governative, con enti e associazioni regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la definizione di

specifici protocolli di intesa e/o accordi di programma;

e. sostenere progetti che rispettino le dichiarazioni ministeriali;
f. collaborare con le istituzioni comunitarie europee ed internazionali;
g. assumere tutte quelle attività atte al conseguimento dei fini statutari dell'Associazione.

Essa potrà al solo fine di conseguire il proprio scopo presentare domande ad enti pubblici o privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste da leggi nazionali o regionali e/o comunitarie su presentazioni di programmi, iniziative e progetti e/o sostegno della complessiva attività sociale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – L'Associazione ha sede in Catanzaro Lido, Viale Crotone, n. 55, presso la chiesa «Sacro Cuore».

Art. 6 – Possono essere associati tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, lingua, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti gli associati che hanno superato il diciottesimo anno, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti, di approvare e modificare lo Statuto, i regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli associati di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto, quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve entro il termine massimo di centottanta giorni valutare la richiesta di ammissione e provvedere all'iscrizione dell'associato nei libri sociali.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Essi ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla via associativa, salva la facoltà di recesso.

Art. 7 – Non è necessaria alcuna autorizzazione per gli associati che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, mentre è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo:

a. agli associati che partecipino ad altra Associazione o altro organismo che svolga attività simili;
b. a coloro che intrattengano con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 8 – La qualità di associato si perde per:

a. morosità,
b. decadenza,
c. esclusione.

Perdono la qualità di associato:

- per morosità coloro che entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa;
- per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni, senza autorizzazione, di cui al precedente art.6;
- per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione;
- coloro i quali, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- coloro che hanno subito con sentenza passata in giudicato condanne penali per i reati di mafia.

L'espulsione e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 9 – Il patrimonio è costituito da:

a. beni mobili ed immobili;
b. titoli pubblici e privati,
c. lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 10 – Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli associati,
b. il Consiglio Direttivo,
c. il Presidente,
d. il Vicepresidente,
e. il Segretario,
f. il Tesoriere.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati regolarmente iscritti da non meno di sei mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo

associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa Associazione, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art. 12 – L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, salvo che l'unanimità dei presenti decida per il voto per alzata di mano o palese.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi purché, in ogni caso, siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 13 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente

dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione e da divulgare con tutti i mezzi informativi (lettere espressa o raccomandata, telegramma, fax o mail) di cui può disporre l’Associazione.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all’Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell’Assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

È tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 14 – In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 15 – I compiti dell’Assemblea sono:

a. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;
b. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c. approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d. approvare le linee programmatiche dell’Associazione;
e. approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

f. approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g. eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
h. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
i. approvare le modifiche allo Statuto, con la partecipazione di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti;
l. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti.

Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un

verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;
b. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
c. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
d. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
f. adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 7;
g. assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Art. 18 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali; salvo che l'unanimità dei presenti decida per il voto per alzata di mano o palese.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea degli associati.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Art. 20 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 21 – Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

Art. 22 – Il Tesoriere procede all'esazione delle quote associative, tiene la contabilità ed è responsabile della conservazione dei fondi e dei libri contabili.

Art. 23 – L'associato sottoposto ai provvedimenti, di cui al precedente art. 7, lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti, di cui al precedente comma, l'associato può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti, di cui all'art. 7 lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art. 24 – Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art.25 – I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio

Direttivo.

È comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 26 – L'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato in materia.

F.to: Ilario Scali
F.to: Piotr Anzulewicz
F.to: Marcella Clara Reni, notaio
Palmi, 28 dicembre 2011
Registrato a Palmi il 29 dicembre 2011 al n. 4084 S. 1T